



Comune di Modena



Corpo Polizia Municipale



Prot. 162806/PM22092

"Tutela delle persone che accedono agli ospedali ed alle strutture sanitarie e sociosanitarie"

IL SINDACO

Preso atto che

- sul territorio comunale, nei parcheggi delle strutture sanitarie sia pubbliche che private è presente un rilevante numero di soggetti che, facendo richiesta di denaro agli utenti che a vario titolo frequentano detti luoghi, provocano disagio negli utenti stessi e determinano un clima di insicurezza che limita la libera circolazione dei medesimi;

Ritenuto che

- ai sensi dell'art 13 del T.U. n. 267/2000 "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico"

- ai sensi dell'art. 50 dello stesso T.U. il Sindaco, è competente a coordinare gli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi pubblici localizzati nel territorio e deve perseguire tale obiettivo "al fine di armonizzare l'espletamento del servizio con le esigenze complessive e generali degli utenti" e, per conseguire tale risultato, è necessario garantire la piena fruibilità dei luoghi negli orari in cui, spesso con una forte carica di preoccupazione, si accede agli stessi;

Considerato che

- l'art. 46 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Modena, sotto la rubrica "Accattonaggio" dispone che "E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti" e prevede che "La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività";

- l'art. 671 c.p. punisce a titolo di reato contravvenzionale l'impiego di minori nell'accattonaggio e che l'art. 7, comma 15 bis del d. lgs. n. 295/92 (Codice della strada) punisce a titolo di illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone l'attività di parcheggiatore abusivo;

- di conseguenza non tutti i comportamenti posti in essere che sono atti ad ostacolare tale fruibilità sono sanzionati dalle norme vigenti;

Rilevato che

- l'Amministrazione comunale per consentire un regolare accesso ai servizi sanitari caratterizzato dalla **fruibilità dei servizi** e dalla salvaguardia delle **esigenze complessive e generali degli utenti** a norma degli articoli 13 e 50 del T.U., deve individuare specifici comportamenti da vietare e dunque da prevenire, per garantire le esigenze di una pluralità di utenti, quali le persone che accedono a prestazioni ambulatoriali, i dipendenti ed i familiari dei degenti che si muovono in orari e condizioni diverse;

Rilevato in particolare che

- per raggiungere tale obiettivo va assicurato il regolare e sicuro utilizzo dei parcheggi riservati ai mezzi privati, affinché l'accesso possa avvenire in qualsiasi orario ed in condizioni tali da non pregiudicarne la fruibilità, adottando i provvedimenti più opportuni per contrastare i

comportamenti che la ostacolano, con particolare riferimento alla salvaguardia dei soggetti più deboli;

Ritenuto che

- è necessario, a tal fine, prevenire con specifico provvedimento, valido per tutto il territorio comunale, taluni comportamenti che maturano prevalentemente nelle aree destinate a parcheggio e nelle zone circostanti alle strutture ospedaliere, dove le persone possono essere più agevolmente avvicinate loro malgrado, onde consentire gli spostamenti dei mezzi e delle persone senza intralcio e disturbo ed evitare il ripetersi di comportamenti in contrasto con la civile e pacifica convivenza, quali la sollecitazione di elargizioni di denaro a fronte di prestazioni pretestuose e non richieste o inducendo ad acquistare oggetti o altri beni;

Sottolineato infine che

- simili comportamenti suscitano sentimenti di apprensione e di paura nelle persone che, spesso isolate, vengono avvicinate mentre accedono alle strutture ospedaliere ed ai servizi connessi, ivi comprese le camere ardenti e temono per la loro incolumità personale, ovvero di essere derubate, oppure di subire conseguenze negative per i loro beni ed in particolare per gli autoveicoli lasciati incustoditi in sosta, e che potrebbero sentirsi costrette a rinunciare a tali espressioni di civile solidarietà o essere costrette a farsi accompagnare;

Visti

-il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000,

-la l. 689/81

-l'art. 5 Regolamento di Polizia Urbana,

ORDINA

che sia consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In particolare:

➤è fatto divieto a chiunque di accedere ai parcheggi pubblici e di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti al Policlinico ed all'Ospedale Civile Sant'Agostino – Estense, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, al fine di chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi ovvero sono vietate negli stessi luoghi;

➤tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte ai passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle,

➤il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro,

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80 ad € 480.

Si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 689/81.

Modena, lì 18.12.2007

Il Sindaco
Avv. Giorgio Pighi